

Nuovo decreto sui certificati bianchi: ecco tutte le novità

Con la pubblicazione del decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 21 maggio 2021 sono state apportate alcune novità al sistema dei cosiddetti “certificati bianchi”, ovvero i “titoli di efficienza energetica” (Tee). Il provvedimento, oltre a definire i nuovi obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico, introduce aggiornamenti e semplificazioni al sistema, determinando gli obiettivi quantitativi di risparmio energetico per gli anni 2021-2024, da conseguire attraverso i Tee, con lo scopo di rilanciare l’appeal di un meccanismo che, a detta di molti addetti ai lavori, è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da un progressivo declino. Secondo i dati del Gse relativi al 2020, infatti, a fronte di un riconoscimento di circa 1,7 milioni di Titoli di Efficienza Energetica, pari a circa 0,57 Mtep di risparmi energetici ottenuti, si è registrato un calo del 41% rispetto all’anno precedente con conseguente mancato raggiungimento dell’adempimento dell’obbligo minimo previsto per il 2020. Per affrontare le evidenziate criticità, quindi, il nuovo decreto ha introdotto una serie di misure specifiche, tra le quali una semplificazione nella presentazione dei progetti, un allargamento della platea di interventi ammissibili e la possibilità di chiedere valutazioni preventive al Gse. Altri elementi caratterizzanti, non meno importanti, riguardano la cumulabilità col credito di imposta e l’introduzione di un meccanismo ad asta integrativo rispetto allo schema del Tee. Riepilogando il funzionamento del sistema, si ricorda che il meccanismo dei “certificati bianchi” - chiamati anche Titoli di Efficienza Energetica (Tee) - è entrato in vigore nel 2005 e costituisce il principale strumento di promozione dell’efficienza energetica in Italia. I certificati bianchi, infatti, sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica e possono essere prodotti in molti settori (residenziale, industria, agricoltura, terziario, e pubblica amministrazione) e attraverso diversi interventi, con la possibilità di un loro scambio nell’ambito di un apposito mercato. Il mercato dei certificati bianchi è alimentato dalla definizione di alcuni obblighi di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (i “Soggetti obbligati”). I “soggetti obbligati”, infatti, possono adempiere alla quota d’obbligo di risparmio energetico in due modi: realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica o acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo. Oltre ai distributori di energia, quindi, possono partecipare al sistema anche altri soggetti volontari, come le società di servizi energetici (ESCO) o le società/imprese che abbiano nominato un esperto certificato in gestione dell’energia (EGE). I soggetti volontari, quindi, corrispondono a quegli operatori che liberamente scelgono di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia e a cui si riconosce, per questo, il diritto a ricevere la corrispondente quantità di certificati bianchi, da valorizzare nell’ambito del mercato appositamente creato. Un certificato bianco (ovvero 1 Tee) equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (Tep). Il Gse, infatti, riconosce un certificato per ogni Tep di risparmio conseguito grazie alla realizzazione di un intervento di efficienza energetica. Su indicazione del Gse, i certificati vengono poi emessi dal [Gestore dei Mercati Energetici](#) (Gme) ed assegnati ai soggetti che ne hanno maturato il diritto, per poi poter essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal Gme o attraverso contrattazioni bilaterali (a tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica del Gme). Per quanto riguarda il valore

poi si è assistito a consistenti variazioni di prezzo che hanno minato la stabilità del mercato. Se per anni il valore dei titoli è stato di circa 100-110 euro/Tep, nell'ultimo rapporto ufficiale del Gse (2018), invece, il prezzo medio è salito a 303 euro/Tep, oscillando tra i 450 euro/Tep e 260 euro/Tep. Tornando alle principali novità del nuovo decreto, queste riguardano soprattutto la riduzione degli obblighi per il 2020 per i soggetti obbligati: il testo fissa un valore di 1,27 milioni di Tee per l'elettrico e 1,57 milioni per il gas, rispetto ai 3,17 milioni e i 3,92 milioni previsti dal decreto del 2017, e abbassa ancora gli obiettivi nel 2021 a 0,45 milioni per l'elettrico e a 0,55 milioni per il gas, per poi aumentarli progressivamente negli anni successivi. Lo schema di decreto ammorbidisce, infatti, gli adempimenti per i soggetti obbligati con lo scopo di far ripartire e stabilizzare il mercato. Altra novità riguarda l'introduzione di un sistema di aste al ribasso per il rilascio di titoli a valore costante per tutto il periodo di incentivazione, che servirà a raggiungere più facilmente i target al 2024 (sarà il Ministero della Transizione ecologica a definire meglio il meccanismo con un apposito decreto entro fine anno). In merito agli interventi di efficientemente energetico, il decreto rivede anche l'elenco della tipologia di progetti ammessi per il riconoscimento dei Certificati bianchi. In estrema sintesi, per quanto riguarda i settori civile (residenziale, terziario) e agricolo i progetti ammessi riguardano, sostanzialmente, gruppi frigo, pompe di calore e centrali frigorifere per la climatizzazione degli ambienti e/o surgelazione, l'isolamento termico di superfici disperdenti opache degli edifici, realizzazione e riqualificazione profonda di edifici e serre, sistemi di power quality, sistemi di pompaggio, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter, unità di trattamento aria e sistemi di ventilazione meccanica, interventi di riduzione del consumo idrico con riduzione del consumo energetico nei propri sistemi di pompaggio, compreso il riciclo, oltre a motori elettrici, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter. Per quanto riguarda le opportunità per l'agricoltura, si deve ricordare che il sistema dei certificati bianchi è stato caratterizzato, in passato, da alcune criticità, in funzione di alcune specificità del settore agricolo, molte delle quali accumulabili con quelle delle piccole e medie imprese in generale. Tra i principali fattori che sino ad oggi si sono dimostrati limitanti si segnala, ad esempio, la mancanza della definizione di modalità atte a disciplinare il rapporto tra i destinatari dell'incentivo (Esco, ecc.) ed i soggetti che effettivamente sostengono gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, così come le taglie minime necessarie al conseguimento del diritto ai certificati (1 Tep), che rappresentano un ostacolo per l'accesso a questo sistema da parte delle imprese agricole di piccola e media dimensione. Da ultimo, oltre alla mancanza di una armonizzazione tra i diversi incentivi destinati all'efficienza energetica (certificati bianchi, decreto termico, detrazioni fiscali), si sono sempre registrate difficoltà legate alla cumulabilità di queste misure rispetto ad altri sostegni a cui possono accedere le imprese agricole. Sarà interessante valutare in che misura, rispetto agli elementi di novità apportati al sistema dal nuovo decreto, queste difficoltà potranno essere superate.